

Codice A1709B

D.D. 23 dicembre 2019, n. 1216

Azienda agri-turistico-venatoria "Castelnuovo Bormida" (AL). Istanza di permuta territoriale con ampliamento. Rigetto.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 27.06.2001 con la quale è stata istituita l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Castelnuovo Bormida" di ettari 649.72.72 ricadenti nei Comuni di Castelnuovo Bormida, Sezzadio e Rivalta Bormida e ubicati nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Gianni CORRADO, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 74 del 12.04.2002 con la quale è stato autorizzato un ampliamento della suddetta azienda di ettari 50 per una superficie totale risultante di ettari 699.72.72;

viste le determinazioni dirigenziali n. 339 e n. 340 del 25.11.2004 con le quali è stata autorizzata una permuta di superficie della suddetta azienda, per una superficie totale risultante di ettari 698.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 31 del 02.03.2005 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ettari 114.88.10 e di ettari 12.34.60;

vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 12.01.2007 con la quale sono state rinnovate la concessione e le succitate zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 117 del 24.02.2012 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie dell'azienda, con estromissione di terreni pari ad ettari 55.00 ed inclusione di terreni pari ad ettari 55.00 senza nessuna modifica della superficie complessiva dell'azienda che risulta essere di ettari 698.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 588 del 28.06.2012 con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda pari ad ettari 55.00, per una superficie risultante complessiva di ettari 643.61.27;

vista la determinazione dirigenziale n. 1242 del 19.12.2013 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento territoriale di ettari 50.62.53 dell'AATV in questione, risultante una superficie complessiva di ettari 694.23.80, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

vista la determinazione dirigenziale n. 796 del 01.12.2015 con la quale sono state rinnovate la concessione e le succitate zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2025;

vista l'istanza presentata il 21.06.2019 e assunta al protocollo del Settore n. 16076/A1709B in data 21.06.2019, con cui il concessionario ha richiesto una permuta territoriale con ampliamento dell'azienda, mediante estromissione di terreni pari ad ettari 33.08.97 nel comune di Castelnuovo Bormida ed inclusione di terreni pari ad ettari 36.92.80 nei comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Rivalta Bormida, per una superficie complessiva risultante di ettari 698.07.63, come da cartografia agli atti del Settore;

vista la nota n. 19760/A1709B del 29.07.2019 con la quale si chiedeva la pubblicazione di avvio del procedimento ex artt. 13 e 14 della l.r. n. 7/2005, pubblicazione avvenuta sul B.U.R.P. n. 30 del 25.07.2019;

vista la nota prot. n. 25480/A1709B del 11.10.2019, di preavviso di rigetto, con cui si comunicavano al concessionario dell'AATV "Castelnuovo Bormida" i motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza precisando che sulla base delle disposizioni l'istanza non poteva trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati:

due aree da estromettere nel Comune di Castelnuovo Bormida, individuate rispettivamente al Foglio di Mappa n. 7 (per una superficie di 16.92.10 ettari) e al Foglio di Mappa n. 13 (per una superficie di 5.16.60 ettari), essendo interamente situate all'interno del perimetro aziendale, interrompono la continuità territoriale dell'ATC AL3, in violazione dell'art. 23 comma 2 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

si è ritenuto opportuno che la relazione tecnica allegata all'istanza fornisse ulteriori argomentazioni agro-ecosistemiche e tecnico-faunistiche a motivazione dell'istanza, nonché sui programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, inerenti l'area oggetto di inclusione;

gli atti di adesione al consorzio aziendale, allegati in copia all'istanza non recano l'apposizione delle date di sottoscrizione da parte dei rispettivi proprietari;

il confine individuato nella cartografia catastale allegata all'istanza, è parzialmente difforme dalle precedenti cartografie agli atti del Settore vista l'autorizzazione, con D.D. n. 117 del 21.02.2012, di una permuta territoriale che ha escluso una rilevante porzione di territorio adiacente alla Strada Provinciale 195 dalla Regione "Guardiola" fino all'incrocio con la SP 196;

vista la nota assunta al protocollo del Settore n. 27189/A1709B del 05.11.2019 con la quale il concessionario, nel presentare le proprie controdeduzioni, per quanto concerne il punto 1) ha osservato che l'istanza di permuta è riferita a territori non venabili in quanto recintati, che non comportano l'interruzione della continuità territoriale dell'A.T.C.;

considerato che l'art. 1, c. 2 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nel definire preliminarmente la superficie destinabile all'istituzione delle AFV e AATV e che l'art. 22 della medesima, nel definire l'estensione massima di ogni AATV pari a 700 ettari, fanno riferimento alla superficie totale degli istituti privati e non alla TASP o alla superficie venabile;

rilevato che il concessionario, con la succitata nota prot. n. 27189/A1709B del 05.11.2019, non ha superato le obiezioni di cui ai punti 1), 3) e 4), come riferito nella documentazione istruttoria agli atti del Settore;

ritenuto pertanto di dover rigettare la sopraindicata istanza del concessionario, relativa alla permuta territoriale con ampliamento dell'azienda, per violazione di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25 maggio 2018 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515.";

visto che nella succitata nota prot. n. 25480/A1709B del 11.10.2019 di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 17 della L.r. n. 14 del 14.10.2014, ricevuta dal concessionario il 17.10.2019, si concedeva termine di venti giorni per presentare per iscritto eventuali osservazioni eventualmente corredate da documenti;

considerato che la comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.r. n. 14 del 14.10.2014, osservazioni che sono pervenute al Settore il 05.11.2019;

attestato, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la L.R. 5/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

di rigettare, per le motivazioni riportate in premessa, l'istanza di permuta territoriale con ampliamento presentata il 21.06.2019 e assunta al protocollo del Settore regionale n. 16076/A1709B in data 21.06.2019, relativa all'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Castelnuovo Bormida" nella zona faunistica della Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Paolo CUMINO

Il funzionario istruttore
Mauro LAVAGNO